



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 29/11/2018 N° 438

OGGETTO: PALIO DEL 2 LUGLIO 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBIL CONTRADA DEL NICCHIO.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventinove del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 17:30.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	X	
CORSI ANDREA	X	
MICHELOTTI FRANCESCO	X	
APPOLLONI FRANCESCA	X	
PUGLIESE SARA	X	
SPORTELLI MASSIMO	X	
BIONDI SANTI CLIO	X	
TIRELLI ALBERTO		X
BUZZICHELLI SILVIA	X	
FAZZI LUCIANO	X	

Totale presenti: 9

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 2 luglio 2018 – Procedimento a carico della Nobil Contrada del Nicchio.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 81, prot. n. 64419, del 6 agosto 2018, l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dal Decreto del Sindaco n. 3 del 5 luglio c.a., ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Nobil Contrada del Nicchio in data 6 agosto 2018;
- la Nobil Contrada del Nicchio ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 16 agosto 2018, prot. n. 66698.

Considerato che la Nobil Contrada del Nicchio (d'ora in poi Nicchio) ha presentato una copiosa memoria, con allegati video a sostegno, contro le proposte avanzate dall'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD) e che la stessa si articola in quattro sezioni. Nella prima relativa alla proposta sanzionatoria di una deplorazione per l'impedimento dell'uscita da Piazza di alcune Contrade e del Corteo vittorioso della Contrada del Drago; nella seconda sulla proposta di sanzione di censura per il contradaio in pista; nella terza sulla proposta di sanzione di censura per responsabilità sull'operato del proprio fantino in occasione delle fasi della mossa; nella quarta sulle illegittimità delle proposte sanzionatorie avanzate dall'AD.

Analizzato che:

- nella prima sezione viene evidenziato che:

- a) la ricostruzione, sulle fasi immediatamente successive alla conclusione della corsa e fornita dall'AD, è illegittima in quanto: i) è lecito, e posto in essere da tutte le Contrade, che i contradaioi, terminata la corsa, si riuniscano attorno alla figura del proprio Priore, punto di riferimento e "fonte di sicurezza e protezione"; ii) è incomprensibile come l'AD "possa pretendere che i contradaioi ... una volta terminata la corsa, escano immediatamente da Piazza ... evitando di riunirsi attorno al proprio Priore"; "una tale pretesa, ... palesemente priva di fondamento, finirebbe ... per compromettere la sicurezza dei contradaioi";
- b) la proposta di sanzione è discriminatoria, perché, in considerazione del fatto che tutte le Contrade si riuniscono attorno al proprio Priore, si sarebbero dovute sanzionare le altre ed in particolare quella del Valdimontone, i cui contradaioi sono entrati in Piazza anche dalle parti esterne della stessa;
- c) tutti i propri contradaioi "si sono recati in direzione dell'uscita di Piazza e non certo verso il Vicolo di San Paolo" assieme al proprio Priore il quale "si è recato verso l'uscita riunendosi" ai propri contradaioi;
- d) i propri contradaioi, al termine della corsa, si sono "diretti in maniera composta verso il Chiasso Largo" per "defluire da Piazza" e non certamente in massa "verso il Vicolo di San Paolo"; in questa fase i propri contradaioi hanno incontrato "lo schieramento dei montonaioli" a causa dell'illegittimo posizionamento del cavallo ... del Valdimontone";
- e) i propri contradaioi hanno consentito alle Contrade, ed in special modo al corteo vittorioso della Contrada del Drago, di uscire "da Piazza agevolmente";
- f) per dimostrare l'illegittimità, la discriminatorietà e illogicità della proposta di sanzione da parte dell'AD, il Nicchio evidenzia che "se un ostacolo al Corteo del Drago deve essere ravvisato" questo deve "essere imputato ai contradaioi del Valdimontone" che "si trovavano verso il centro della Piazza", mentre i propri contradaioi "si trovavano in direzione dell'uscita di Piazza";

g) il riferimento dell'AD all'accordo tra il Nicchio e il Valdimontone è "palesamente inapplicabile" in quanto si riferisce solo alle fasi della tratta e delle prove e non al dopo corsa del Palio;

- nella seconda sezione viene evidenziato che:

a1) il comportamento del proprio contradaiolo è stato debitamente autorizzato dal Veterinario Municipale, così nominato dalla delibera GC n. 64 del 21 febbraio 2018;

b1) il comportamento va "contestualizzato nell'ambito della complessa ... fase della mossa", poiché il proprio cavallo "aveva riportato gravi ferite" e non poteva essere assistito solo dal proprio barbaresco; è in quest'ottica che il Veterinario Municipale "ha autorizzato la discesa in Piazza di una seconda persona";

c1) la proposta di sanzione è in contrasto con la "tutela della Festa e della sicurezza";

d1) il proprio contradaiolo non è stato identificato "né provato essere un contradaiolo del Nicchio" e non ha "alterato la corsa né messo in pericolo la stessa";

- nella terza sezione viene evidenziato che:

a2) il Nicchio effettua una ricostruzione delle fasi della mossa, nella quale il proprio fantino: i) è entrato prontamente tra i canapi; ii) è stato "messo nell'impossibilità di rimanere nella sua posizione" perché "spostato e schiacciato dall'azione" del fantino della Lupa, il quale "al fine di ostacolare e controllare" il fantino della rivale "si posizionava in maniera ... addossata a quest'ultima"; iii) le azioni dei fantini di Lupa e Istrice rendevano impossibile di "collocarsi ... e riacquisire ... l'originaria posizione"; iv) l'impossibilità di collocarsi tra Istrice e Lupa è dipesa, oltre all'azione delle altre Contrade, da "quella aggressiva e ostruzionistica del Valdimontone"; v) non si sono mai verificati richiami al suo operato da parte del Mossiere;

b2) in considerazione del principio brocardo ad impossibilia nemo tenetur, che deve valere anche per l'ordinamento paliesco, non è da iscriverne al proprio fantino un atteggiamento che non poteva essere evitato, poiché "è rimasto sempre" nella "posizione assegnatagli ... limitandosi a muovere il proprio cavallo per evitare che la Lupa ... lo spostasse in direzione del Verrocchio" e mai il proprio fantino "è andato a cercare la posizione vicina allo steccato";

c2) il comportamento del proprio fantino "è stato finalizzato a tentare di evitare che lo ... spostamento della Lupa ... potesse arrecare ... danni al cavallo";

d2) con riferimenti a dati statistici ed insistendo nel prosieguo della memoria nel sostenere che il posto toccato in sorte fosse il terzo, anziché il quarto, il Nicchio sottolinea come il secondo posto al canape risulti meno vantaggioso del terzo per ottenere la vittoria finale;

e2) in merito alla seconda ammonizione comminata al proprio fantino, il Nicchio precisa che si sia trattato "di un mero disguido e lapsus calami", in quanto il comportamento oggetto di questa proposta sanzionatoria non è esattamente che quello della prima proposta di sanzione nei confronti del proprio fantino;

f2) "applicare due distinte sanzioni avverso il medesimo comportamento ... è ... infondata ... illegittima ... inammissibile"; questo perché l'essersi trovato in una posizione di vantaggio" – così recita la proposta dell'AD- è una "valutazione discrezionale ... non è una condotta ... ma una sorta di considerazione";

g2) alla luce dei precedenti punti, il Nicchio contesta l'applicazione dell'art. 101 del Regolamento del Palio perché: i) il comportamento del proprio fantino non ha turbato, o sia stato tale, il regolare svolgimento della corsa in quanto si è trattato "tutt'al più in un mero cambio di posto"; ii) il comportamento del proprio fantino "non è riconducibile in alcun modo alle indicazioni della Dirigenza del Nicchio, essendo del tutto estemporaneo e legato alle circostanze del momento";

- nella quarta sezione viene evidenziato che:

a3) viene presentato dal Nicchio un quadro di “illegittimità, vizi ed omissioni” da parte delle proposte dell’AD nei confronti del Valdimontone;

b3) in particolare viene richiesto “di sanzionare in maniera più grave il comportamento della Contrada di Valdimontone” presentando schematici punti: i) maggiore sanzione per il comportamento tenuto dal fantino del Valdimontone alla mossa; ii) mancata proporzionalità nei confronti delle proposte sanzionatorie per Nicchio e Tartuca per l’atteggiamento dei rispettivi fantini alla mossa; iii) una sproporzione matematica nelle sanzioni proposte, sempre in riferimento alle fasi della mossa; iv) insufficiente proposta sanzionatoria nei confronti del barbaresco e del contradaiolo del Valdimontone, a paragone della proposta sanzionatoria nei confronti del proprio contradaiolo sceso in pista; v) erroneità nel percorso effettuata dal barbaresco del Valdimontone; vi) mancata proposta per avere il Valdimontone intralciato la Festa; vii) erronea valutazione sul comportamento del Priore del Valdimontone; viii) incoerenza tra le proposte sanzionatorie nei confronti del Nicchio e del Valdimontone.

Precisato che:

- Il compito dell’AD è vincolato da quanto stabilisce l’art. 92 del Regolamento del Palio; la sua azione si deve basare esclusivamente sui documenti prodotti ed elaborati dai Deputati della Festa e nient’altro;

- questo organo amministrativo ha la sola competenza di esaminare le memorie difensive, di trarre le proprie autonome conclusioni e di decidere se le proposte sanzionatorie avanzate dall’AD siano meritevoli di essere accolte alla luce di “eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere”, come recita il co. 3 dell’art. 92, senza avere il potere di svolgere autonome indagini e avendo l’obbligo di consultare solo gli atti ufficiali che formano il presente procedimento sanzionatorio;

Premesso tutto ciò, ne deriva che l’esame della memoria del Nicchio richiede opportuna valutazione in tutte le fasi precedentemente schematizzate; per cui:

1) in via preliminare va ancora evidenziato che l’AD, nella sua valutazione dei fatti, si è dovuto attenere solo alla Relazione dei Deputati della Festa e degli allegati in essa contenuti; tra questi non faceva parte il filmato ufficiale edito dal Consorzio di Tutela del Palio di Siena (d’ora in avanti filmato), acquisito da questo organo amministrativo da altre memorie di Contrade e/o fantini del Palio in esame;

2) in merito alla proposta di sanzione avanzata dall’AD nel comminare una deplorazione per le fasi successive alla conclusione del Palio si ritiene di doverla accettare in quanto le deduzioni del Nicchio consistono sostanzialmente in una valutazione diversa ed alternativa da quella che appare negli atti ufficiali; ciò non è consentito;

3) sul punto a) sopra descritto è da evidenziare che la versione del Nicchio risulta contrastante con quella dell’AD, il quale, alla luce delle sole Relazioni dei Deputati della Festa e degli Ispettori di Pista, ha descritto ed individuato l’atteggiamento tenuto dai contradaioli del Nicchio. Sul punto va puntualizzato che:

i) l’AD non pretende che i contradaioli, in genere, escano “immediatamente dalla Piazza”, poiché ha evidenziato solo che “anziché uscire dalla Piazza (i contradaioli) ... si sono recati in massa verso il Vicolo di S. Paolo”;

ii) questa ricostruzione risulta veritiera non solo dai filmati e fotografie prodotte dalla Contrada del Valdimontone (d’ora in avanti Valdimontone), ma anche da quelli prodotti dal Nicchio;

iii) se nei tempi attuali le Contrade, per uscire dalla Piazza, sono solite riunirsi a fine corsa, risulta evidente che l’AD si sia riferito a quanto contenuto nel Regolamento del Palio e più specificatamente, riguardo la posizione del Priore, all’art. 19;

iv) ferma, comunque, l'irrilevanza del luogo di ritrovo a fine corsa, risulta evidente che i contradaioi del Nicchio si siano indirizzati verso il Vicolo di S. Paolo in modo da impedire il regolare deflusso da Piazza di alcune Contrade;

v) è del tutto da rigettare la tesi della "fonte di sicurezza" costituita dal Priore per evitare di compromettere la sicurezza dei contradaioi, poiché si tratta di semplici affermazioni di costume;

4) sul punto b) la richiesta del Nicchio, formulata tra le righe in modo provocatorio secondo cui sarebbero dovute essere sanzionate tutte le Contrade, i cui contradaioi si riuniscono a corsa finita attorno al rispettivo Priore, necessità di precisazioni:

i) il deflusso dei popoli delle Contrade da Piazza si svolge sempre con regolarità ed in tempi sufficienti; solo quando l'uscita da Piazza trova ostacoli nell'atteggiamento di gruppi, o "masse", di contradaioi si registra un intralcio alle fasi descritte;

ii) l'AD, infatti, anche perché così indirizzato dalle Relazioni dei Deputati della Festa e degli Ispettori di Pista, non ha proposto sanzioni alle altre Contrade, ma solo, ed in presenza della documentazione esistente, al Nicchio;

5) sul punto c) si nota una sensibile contrarietà per quanto finora analizzato, documentato e sostenuto dal Nicchio; infatti:

i) non risulta, né dai filmati, né da quanto sostenuto dallo stesso Nicchio (in particolare al punto a), che i propri contradaioi "si siano recati in direzione dell'uscita di Piazza" assieme al proprio Priore;

ii) l'analisi del punto a) e del punto c) costituisce un'evidente ricostruzione di parte, in contrasto con i filmati presentati dallo stesso Nicchio;

6) anche sul punto d) le immagini fornite si pongono in speculare contrasto con la tesi del Nicchio, in quanto:

i) non è vero che i propri contradaioi si siano "diretti in maniera composta verso il Chiasso Largo"; è vero, al contrario, che gli stessi si siano diretti in massa verso il Vicolo di S. Paolo e non certo per "defluire da Piazza";

ii) non si riesce a comprendere come, nel dirigersi verso il Chiasso Largo, i contradaioi del Nicchio abbiano incontrato "lo schieramento dei montonaioli" stante, come dimostrano filmati e/o fotografie dell'episodio, che il fronteggiamento non si sia assolutamente verificato nei pressi del Chiasso largo, ove, secondo il Nicchio, i propri contradaioi si sarebbero "diretti in maniera composta".

7) sul punto e) la Relazione dei Deputati della Festa, come sostenuto dall'AD, è "oltremodo eloquente". Infatti, a differenza di quanto sostenuto sul punto dal Nicchio, non sono stati i propri contradaioi a consentire al corteo vittorioso del Drago di uscire "da Piazza agevolmente". Sono, al contrario, stati i Deputati della Festa, come risulta dalla loro Relazione (pag. 7) che "successivamente, su indicazione degli stessi Deputati-subito attuata da entrambe le Contrade (Nota: ci si riferisce alle Contrade di Nicchio e Valdimontone)- è stato fatto passare il corteo vittorioso del Drago, che era stato bloccato dagli incidenti, e quindi, a seguire, il cavallo e il Popolo dell'Istrice".

8) sul punto f) la ricostruzione fornita dal Nicchio risulta in contrasto con la dinamica dei fatti e dell'intera documentazione, poiché:

i) l'ostacolo dell'uscita da Piazza del Corteo del Drago è stato causato dal fronteggiamento dei contradaioi di Nicchio e Valdimontone, come al precedente punto esposto;

ii) la posizione ricostruita dal Nicchio dei due schieramenti, come evidenziato con attenzione nei precedenti punti, non risulta veritiera;

iii) entrambe le Contrade hanno partecipato al fronteggiamento causato dallo spostamento in massa dei contradaioi del Nicchio verso il Vicolo di S. Paolo e non verso l'uscita del Chiasso Largo, come con continuità la memoria del Nicchio vuole indicare.

9) sul punto g) pur rilevando l'esattezza del contenuto dell'accordo tra Nicchio e Valdimontone, riferito alle fasi della tratta e delle prove, risulta evidente che la lettura

effettuata dall'AD abbia fatto richiamo ad una fase altrettanto delicata. Questo perché non si può ritenere priva di controlli, negli accordi tra Contrade rivali, la fase che riguarda il deflusso in occasione del Palio, come se si trattasse di una zona franca. Se i principi contenuti negli accordi valgono, nello scritto, per tratta e prove, è logico ed evidente che gli stessi principi debbano trovare, anche nel deflusso da Piazza, in occasione del Palio, analoga efficacia.

10) in merito alla proposta di sanzione avanzata dall'AD, nel comminare una censura per il comportamento tenuto da un proprio contradaiolo sceso in pista senza autorizzazione, si ritiene di doverla accettare in quanto:

i) Veterinario Comunale non è figura a cui rivolgere autorizzazioni per scendere in pista, né incidere, per inciso, su quanto disposto dal co. 2 dell'art. 74; non essendo autorizzato dal Regolamento del Palio per questa veste;

ii) appartiene solo all'Autorità Comunale il potere di autorizzare chiunque ad entrare in pista, specialmente durante le fasi della mossa del Palio;

iii) non trova giustificazione la non dimostrata condizione del cavallo, che ha regolarmente preso parte al Palio;

iv) risulta improbabile che il proprio barbaresco abbia dovuto essere aiutato da una seconda persona per assistere il proprio cavallo;

v) è, infine, assurdo sostenere che il contradaiolo sceso in pista, e addirittura autorizzato impropriamente dal Veterinario Comunale, non possa identificarsi come contradaiolo del Nicchio;

vi) sul fatto che il comportamento del contradaiolo del Nicchio non abbia alterato la corsa, risulta evidente ciò che opportunamente è stato scritto dall'AD e riportato dal Nicchio, ma che, evidentemente, è stato letto in ottica diversa. Se ci fossero state alterazioni alla corsa, la sanzione proposta non sarebbe stata certo quella della censura.

11) in merito alla proposta di sanzione avanzata dall'AD, nel comminare una censura per la responsabilità di cui al co. 2 dell'art. 101, per l'infrazione commessa dal proprio fantino nel cambio di posto, così come contemplato dall'art. 87 che richiama il co. 1 dell'art. 64, si ritiene di doverla accettare in quanto:

11/1) sul punto a2) la ricostruzione delle fasi della mossa elaborata dal Nicchio non risulta veritiera, poiché:

i) pur non avendo l'AD la disponibilità integrale del filmato, in quanto non facente parte degli allegati da parte dei Deputati della Festa, questo organo amministrativo si è trovato nelle condizioni di prenderne sua visione;

ii) ebbene, un'attenta ricostruzione dell'intero filmato evidenzia che il fantino del Nicchio è stato il primo, in occasione delle fasi della mossa, ad effettuare volontariamente il cambio di posto scendendo al di sotto del fantino della Lupa;

iii) non è pertanto vero che sia stato il fantino di quest'ultima Contrada a costringere il fantino del Nicchio a cambiare posto, avendo la possibilità, in numerose occasioni, di restare al suo posto tra Lupa ed Istrice;

11/2 sui punti b2) e c2) è opportuno precisare che il richiamo brocardo, cui fa riferimento il Nicchio, non ha motivo di esistere perché:

i) il proprio fantino, come evidenziato nel precedente punto aveva più occasioni di far venir meno il presupposto ad impossibilia nemo tenetur; ciò come a sostegno dimostrano, inequivocabilmente, le immagini del filmato, non in possesso, è utile evidenziare ancora, dell'AD la di cui ricostruzione non è stata smentita dalle stesse immagini televisive;

ii) il fantino del Nicchio, contrariamente a quanto sostenuto, non è mai rimasto nella posizione assegnata dalla sorte e non ha subito, da parte del fantino della Contrada della Lupa, quell'atteggiamento che "lo spostasse in direzione del Verrocchio". E' altresì opportuno significare quanto disposto dal co. 1 dell'art. 64: i fantini sono obbligati a mantenere il posto loro assegnato dalla sorte.

11/3) Sul punto d1) è opportuno chiarire che statistiche e considerazioni tecniche relative alla mossa, e/o corsa, non rientrano nella sfera di competenza, e/o analisi, di questo organo amministrativo;

12) sui punti e2)-g2) è da sottolineare che si tratta di motivazioni che non riguardano la proposta sanzionatoria in esame, trattandosi della c.d. “seconda ammonizione”; evidenziando altresì che gli stessi argomenti e le stesse forme difensive usate appaiono in modo identico nel procedimento disciplinare a carico del fantino del Nicchio, cui si rimanda.

13) sui punti a3) e b3) le richieste del Nicchio non possono trovare questo organo amministrativo consenziente in quanto si tratta di analisi che non sono contemplate dal Regolamento del Palio e non rientrano nelle sue competenze. Al riguardo, il co. 4 dell’art. 97 definisce i limiti sanzionatori di questo organo amministrativo, là dove si fa esplicito richiamo al fatto che le analisi sanzionatorie si svolgono solo nei confronti di chi deposita “memorie difensive” e non certamente accusatorie.

Concludendo:

- visto l’art. (97 e 98 /o 99) del Regolamento del Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, primo comma del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del d. lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1) di far propria la proposta formulata dall’AD, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;

2) di sanzionare con **una (1) deplorazione** la Nobil Contrada del Nicchio ai sensi dell’art. 97 punto b) in quanto ritenuta responsabile in base all’art. 101 co. 2 del comportamento dei propri contradaioli per aver impedito l’uscita da Piazza del Corteo vittorioso del Drago e di altre Contrade;

3) di sanzionare con **una (1) censura** la Nobil Contrada del Nicchio ai sensi dell’art. 97 punto b) in quanto ritenuta responsabile in base all’art. 101 co. 2 del comportamento alla mossa del proprio fantino che ha infranto il dettato dell’art. 87, che richiama il co. 1 dell’art. 64. L’applicazione dell’art. 101 co. 2 si rende necessaria al fine di stabilire un principio univoco del Regolamento del Palio;

4) di sanzionare con **una (1) censura** la Nobil Contrada del Nicchio ai sensi dell’art. 97 punto b) in quanto ritenuta responsabile in base all’art. 101 co. 2 del comportamento del proprio contradaiolo che senza autorizzazione è sceso in pista;

5) in base all’art. 98 co. 8, ed in considerazione delle precedenti sanzioni (deplorazione) di cui alla delibera della G.C. n. 404 del 13 novembre 2015 e G.C. n. 421 del 26 novembre 2015, viene con l’odierna stessa sanzione (deplorazione) di cui al punto 2) automaticamente ad essere applicata la sanzione di **squalifica di un (1) Palio** e relative prove dal prossimo Palio in cui la Nobil Contrada del Nicchio avrà diritto a partecipare;

6) di notificare la presente deliberazione alla Nobil Contrada del Nicchio ai sensi dell’art. 98 co. 5 del Regolamento del Palio;

7) di adempiere a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 98;

8) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi
